Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Pratica n° **ASN06 - 5 - 2013**
SETT.TURISMO-SPORT-ATT.PRODUTTIVE-SUAP-P.M.

Atto sindacale n° 70 del 18.06.2013

OGGETTO: **MISURE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DEI MINORI DI ANNI DICIOTTO E L'ABBANDONO DEL VETRO SU SUOLO PUBBLICO.**

I L S I N D A C O

Premesso

- che il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni, sovente, degenera in fenomeni di ubriachezza, con notevole pregiudizio sia delle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti, sia della incolumità pubblica, stante i fenomeni di devianza sociale, inciviltà e, in generale di turbamento del quieto vivere sociale derivante dal comportamento di giovani in condizioni psicofisiche alterate;

- che molteplici studi statistici e medici, anche recenti, convengono sul fatto che generalmente i soggetti di età adolescenziale assumono bevande alcoliche con il chiaro intento di alterare le proprie condizioni psicofisiche, sino a raggiungere il cosiddetto "sballo";

- che da tempo le cronache nazionali sono funestate da notizie di giovani coinvolti in gravi sinistri stradali o episodi criminosi, spesso proprio in conseguenza ad una smodata assunzione di bevande alcoliche;

- che, recentemente, i responsabili dei programmi di recupero di soggetti alcolisti denunciano l'abbassamento dell'età media del consumo abituale di bevande alcoliche;

- che vari studi pedagogici ed educativi auspicano interventi pubblici volti a vietare il consumo di bevande alcoliche da parte degli adolescenti, in particolar modo dei minori di anni diciotto, sia per le caratteristiche del loro sviluppo psichico, caratterizzato da un'insufficiente capacità di autodeterminazione, sia per le caratteristiche fisiche dei ragazzi, posto che questi si trovano ancora in una fase post-puberale, non necessariamente completa, pertanto assai più sensibile ai problemi alcol-correlati.

Considerato l'allarme sociale procurato dai comportamenti dei suddetti adolescenti, palesemente autolesionisti o lesivi dell'incolumità pubblica e della sicurezza locale, che si manifesta con crescenti richieste di intervento delle politiche di sicurezza locale volte ad arginare il fenomeno in questione, sollecitate tanto da singoli cittadini quanto da associazioni ed istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche e sanitarie;

Valutato che anche questo territorio comunale, nel suo complesso, non è esente, persino in orari diurni, dalle sopraccitate problematiche, stante l'incremento di segnalazioni ed esposti per disturbo o, comunque, turbamento della quiete pubblica e del riposo delle persone ad opera di giovani in stato di alterazione causato dall'assunzione di alcol;

Riconosciuto che il grave problema del consumo di alcolici tra i giovani è da mettersi in relazione ad una pluralità di fenomeni di degrado e disordine urbano, quali: gli atti vandalici a beni del patrimonio privato e/o pubblico, i comportamenti di turbativa dell'ordine pubblico, di disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno, l'abbandono di rifiuti su area pubblica ed il conseguente pericolo rappresentato da bottiglie di vetro frantumate;

Rilevato *che il fenomeno dell'abbandono di contenitori di vetro sulle aree pubbliche, in particolar modo legato al consumo di bevande alcoliche e non alcoliche, è in continuo aumento con grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione;*

Ritenuto pertanto necessario intervenire in modo significativo e stabile, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, favorendo l'abuso o, comunque, il consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti giovanissimi;

Valutato che si debba intervenire su questo fenomeno con adeguate misure sull'intero territorio comunale, prescindendo da specifiche fasce orarie, in quanto non risulta possibile ascrivere a specifici luoghi aggregativi o a determinati orari il verificarsi degli effetti devianti determinati dal consumo di alcol;

Visto *l'art. 7, comma 2° della Legge Regionale 26.07.2003, n. 14, che stabilisce la potestà del Comune di interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;*

Visto l'articolo 689 del Codice Penale che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

Visto l'art. 14-ter della Legge 30.03.2001, n. 125, introdotto dal comma 3-bis dell'art. 7 del Decreto legge 13.09.2012, n. 158, convertito in Legge 08.11.2012, n. 189: "Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori";

Valutato che con il termine "vendita" debba intendersi anche la somministrazione, in quanto la ratio del Decreto Legge n. 158/2012 è dichiaratamente quella di promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di taluni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool e che, ove il termine "vendita" venisse inteso in senso restrittivo, con esclusione cioè delle attività di somministrazione dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di anni 18, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di anni 16, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'art. 689 C.P.; rilevato, inoltre, che tale interpretazione è suggellata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 18728 del 4 febbraio 2013 e dal Ministero dell'Interno con Parere del 30 gennaio 2013;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Richiamati *gli Atti Sindacali nr. 80 del 25.05.2005, nr. 90 del 08.06.2005 e nr. 91 del 13.07.2011.*

ORDINA

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'articolo 689 del Codice Penale, nel territorio del Comune di Riccione:

1. è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal succitato art. 689 del Codice Penale, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto;

2. è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni diciotto in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;

3. è fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

4. è fatto obbligo ai titolari e/o ai gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1. e 3. del presente provvedimento. Negli esercizi commerciali divisi in "reparti" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

5. è fatto divieto alle attività commerciali del settore alimentare ed alle attività artigianali del settore alimentare di vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro, a partire dalle ore 22.00 fino alla chiusura dell'esercizio;

6. fermo restando il divieto di cui all'art. 54, comma 2-quater della Legge 29.07.2010, N. 120, di vendere bevande alcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00, è fatto divieto ai pubblici esercizi di vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro, a partire dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo.

Ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti dei succitati esercizi, è fatto obbligo di procedere alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle pene previste dall'articolo 689 del Codice Penale per la violazione delle fattispecie ivi contemplate,

- per le violazioni delle disposizioni di cui al punto **1.** della presente Ordinanza, si applica l'art. 14-ter, Legge 30.03.2001, n. 125, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad Euro 1000,00 (mille/00), che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di **Euro 333,33** (trecentotrentatre/33), pari ad un terzo del massimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività per tre mesi.

- alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti **2.** e **3.** della presente Ordinanza, consegue, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 60,00 (sessanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di **Euro 120,00** (centoventi/00), pari al doppio del minimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione;

- alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti **4., 5. e 6.** della presente Ordinanza, consegue, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di **Euro 166,66** (centosessantasei/66), pari ad un terzo del massimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione;

Si dà atto che, in ottemperanza all'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Rimini, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;

- che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso al locale Comando di Polizia Municipale e al Prefetto di Rimini, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti nr. 86 del 04.06.2010, nr. 88 del 08.07.2011 e la nr. 91 del 13.07.2011, nonchè il punto 2) dell'Ordinanza nr. 80 del 25.05.2005 ed il punto 1) dell'Ordinanza nr. 90 del 08.06.2005.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Emilia-Romagna, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

La Polizia Municipale e gli agenti tutti della Forza pubblica sono tenuti a farla rispettare.

IL SINDACO
Massimo Pironi